

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'appalto del servizio di assistenza sociale, infermieristico e di assistenza domiciliare è in prossima scadenza e che necessita conseguentemente stabilire le modalità procedurali per l'affidamento del servizio in parola;

vista la L.R. n. 23/2006 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", la quale riconosce il rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini nell'interesse generale della comunità e, nel fornire la definizione di cooperative sociali, ribadisce che esse operano senza fine di lucro con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;

Richiamato in particolar modo l'art. 8 della medesima legge, laddove si afferma che la Regione e gli Enti Locali favoriscono la partecipazione della cooperazione sociale all'esercizio della funzione sociale pubblica, mediante il sostegno ed il coinvolgimento delle cooperative sociali nel sistema integrato di interventi e servizi alla persona;

dato atto che la suddetta normativa regionale demanda alla Giunta Regionale il compito di disciplinare le modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali definendo in particolare le procedure per l'affidamento dei servizi, per il convenzionamento diretto, nonché le convenzioni tipo cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali e enti pubblici;

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 4189 del 18.12.2007 che, dettando la disciplina attuativa della suddetta Legge Regionale, provvede a individuare le modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali e ad approvarne le convenzioni-tipo;

visti altresì gli artt. 10, 11 e 12 della succitata legge regionale, laddove prevedono che i servizi che possono costituire oggetto di affidamento alle Cooperative di tipo A) sono per l'appunto i servizi in materia socio sanitaria ex art. 1, L. n. 381/1991 e i servizi alla persona nella più ampia accezione specificata nella L. n. 328/2000 e nella L.R. n. 11/2001;

ritenuto inoltre che le finalità che il Comune esercita sono rivolti a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l'obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono una migliore qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e regionali"

CONSIDERATO che i provvedimenti regionali sono volti a realizzare il principio di sussidiarietà tra terzo settore e istituzioni stabilito dalla Costituzione, in relazione a queste particolari imprese che coniugano imprenditorialità e solidarietà sociale e che costituiscono un importante riferimento per le moderne politiche sociali pubbliche;

VALUTATA quindi l'utilità sociale e l'importanza di aderire alle suddette disposizioni statali e regionali, al fine di realizzare un welfare in grado di essere vicino ai cittadini ed efficiente nel dare risposte efficaci ai bisogni emergenti, e ritenuto, pertanto, di avvalersi del cosiddetto "convenzionamento diretto" per l'affidamento dei servizi relativi ai progetti socio-sanitari e di servizi alla persona;

ATTESO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 4189, in data 18.12.2007, ha approvato, in attuazione del Capo IV, della L.R. n. 23/2006, l' "Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle Cooperative Sociali" (Allegato A), il quale ha stabilito che:
- per le Cooperative Sociali di tipo a), con riferimento in particolare ai servizi in materia socio-sanitaria ed alla persona, gli affidamenti mediante convenzionamento diretto possono essere effettuati per importi sia sotto che sopra il limite della soglia comunitaria prevista dalle direttive europee;

VALUTATO che per l'affidamento mediante "convenzionamento diretto" alle Cooperative Sociali dovranno essere previsti i seguenti requisiti minimi, oltre ad ulteriori criteri di valutazione che il Responsabile del Servizio interessato riterrà opportuno inserire:

- a. criteri di accesso al procedimento:
 - possesso degli standards funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
- b. criteri soggettivi di valutazione (inerenti il soggetto affidatario):
 - radicamento nel territorio e legame organico con la comunità di appartenenza, finalizzati alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le Istituzioni espresso attraverso operatività nell'ambito territoriale del Comune;
- c. criteri oggettivi di valutazione (inerenti il progetto di gestione del servizio):
 - capacità progettuale ed innovativa;
 - qualificazione professionale degli operatori;

RITENUTO CHE, nell' ambito delle modalità di regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e cooperative sociali, previsti dalla succitata D.G.R. n. 4189/2007, il ricorso al convenzionamento diretto con cooperativa sociale di tipo A), così come definita dalla L. n. 381/1991 e in possesso dei requisiti prescritti dalla D.G.R.V. n. 4189/2007 al punto 2.2.2.), sia la modalità più opportuna e rispondente alla esigenze dell'Ente, con riferimento all'affidamento del servizio di assistenza sociale domiciliare ed infermieristico;

RITENUTO altresì di avvalersi dello schema di convenzione disciplinato dall'All. B) alla D.G.R.V. n. 4189/2007 -

DATO ATTO che il Responsabile dell'Area procederà a richiedere ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla D.G.R.V. n. 4189/2007 la presentazione delle modalità di gestione del servizio che garantisca la continuità e la qualità del servizio come finora svolto e che tale progetto verrà valutato secondo i criteri oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso previsti dall'art. 12 comma 2 della L.R. n.23/2006; -

visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

Acquisito il parere favorevole del segretario comunale ai sensi dell'art. 10 comma 4° lett. C) del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ad unanimità di voti favorevoli validamente espressi;

DELIBERA

1-di esprimere indirizzo, per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui per integralmente riportati, affinché l'affidamento del servizio di assistenza sociale , domiciliare ed infermieristica avvenga mediante ricorso al convenzionamento diretto con Cooperativa Sociale di tipo A), così come definita dalla L. n. 381/1991 e in possesso dei requisiti prescritti dalla D.G.R.V. n. 4189/2007 al punto 2.2.2.), ai sensi della L.R. n. 23/2006 e della D.G.R.V. n. 4189 del 18.12.2007, avvalendosi dello schema di convenzione disciplinato dall'All. B) alla D.G.R.V. n. 4189/2007;

2-Di demandare al Responsabile dei Servizi Sociali il compito di predisporre tutti gli atti necessari al fine dell'affidamento in Convenzione dei servizi di cui sopra e dell'adozione di ogni provvedimento conseguente alla presente deliberazione nei limiti, nei termini e secondo le procedure a tal fine previste in materia;

3 -di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

4 -di dare atto che contestualmente alla sua pubblicazione il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari mediante trasmissione in i elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

5 -di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile il presente provvedimento.